



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 06 Luglio 2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

\*\*\*\*\*

Il giorno 6 luglio 2012, alle ore 18.16, presso questa sede comunale, convocati – in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale UMBERTO CAMBIAGHI.  
Partecipa il Segretario Generale, dott. CIRO MADDALUNO. Presenziano gli Assessori comunali, Fumagalli Guido, Riva Carla, Villa Angelo e Boccoli Corrado.

Dei componenti del Consiglio comunale:

1.	BRAMBILLA PAOLO	12.	BRAMBATI ELIO GIUSEPPE
2.	NICOLUSSI DAVIDE	13.	ASSI ANDREA
3.	BOSISIO SAVINO	14.	CAGLIANI ALESSANDRO
4.	BRAMBILLA GIORGIO	15.	ANDREONI CLAUDIO
5.	MASCIA MARIASOLE	16.	NEBEL CINZIA
6.	VIMERCATI DANIELA	17.	SARTINI FRANCESCO
7.	FRANZOSI GIUSEPPE		
8.	ALESSANDRI MAURO		
9.	CAMBIAGHI UMBERTO		
10.	BERETTA RUGGERO MICHELE		
11.	FOA' MARIA TERESA		

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:  
FOA' MARIA TERESA (ag) e NEBEL CINZIA (ag).

Componenti ASSEGNATI n. 16 più il Sindaco, PRESENTI n. 15.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Sono nominati scrutatori della seduta i Sigg. BRAMBILLA GIORGIO, BERETTA RUGGERO MICHELE, ANDREONI CLAUDIO.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA

AA.GG-SG-P01-MD01	Rev. 03
Ottobre 2011	

Consiglio comunale del 6 luglio 2012: deliberazione n. 25.

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

**1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA**

VISTO l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23, il quale istituisce l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione di alcune imposte statali e, relativamente ai tributi locali, in sostituzione dell'ICI;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed in particolare l'art. 13, il quale prevede l'istituzione anticipata all'anno 2012 ed in via sperimentale dell'Imposta Municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso, nonché la modalità per la determinazione delle aliquote;

PRESO ATTO che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) sostituendo l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ai sensi del comma 2 dell'art 13 della suddetta legge, ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ;

RITENUTO di dover quindi approvare un regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali, in particolare l'art. 52 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

CONSIDERATA la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

VISTO l'art. 14 ("Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie") del D. Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

VISTO l'art. 13 ("Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria") del D. Lgs. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **UDITA** la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione III – Servizi esterni e di polizia, finanze e personale nella seduta del 26 giugno 2012;

- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
  - Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 11;
  - Voti contrari n. 4 (Brambati Elio e Andreoni Claudio della Lega Nord; Assi Andrea e Cagliani Alessandro del PdL)

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria*, denominata IMU;
3. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine stabilito dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2011 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
  - Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Maggioranza richiesta n. 9;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 11;
  - Voti contrari n. 4 (Brambati Elio e Andreoni Claudio della Lega Nord; Assi Andrea e Cagliani Alessandro del PdL)
 a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

#### ALLEGATI:


Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
UMBERTO CAMBIAGHI



IL SEGRETARIO GENERALE  
CIRO MADDALUNO



---

**PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* (reg. n. \_\_\_\_\_), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 17 LUG. 2012 al 31 AGO. 2012 .

Vimercate,


---

**ESECUTIVITÀ:**

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 6 luglio 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CIRO MADDALUNO



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L. n. 267 del 18 agosto 2000

*si esprime il seguente parere:*

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in materia.

Vimercate, 28/05/2012



IL DIRIGENTE  
(D.ssa Maria Grazia Verderio)

Allegato alla delibera del CC

N. 25 del 6 LUG. 2012

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

**Anno 2012**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Aliquote

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Base Imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Art. 5 - Attività di controllo e interessi moratori

Art. 6 - Rimborsi

Art. 7 – Attività di recupero

Art. 8 - Versamenti minimi

Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Aliquote**

Il Consiglio delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2012, entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 6/12/2011 N. 201 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

### **Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

### **Art. 4 – Base Imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa



destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c) e d) L. R. 11/03/2005 n. 12 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

#### **Art. 5 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 6 – Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 5, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla

data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 7.

#### **Art. 7- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

#### **Art. 8 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.